

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Bergamo

R E G O L A M E N T O

per l'esercizio dell'attività di estetista.

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento:

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.09.89, n. 48 e dalla Legge 04.01.90, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla Legge 14.02.63, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.70, n. 1142 ed integrata dalla Legge 29.10.84, n. 735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive C.E.E. ed alla Legge n. 713 dell'11.10.86, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge n. 1/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.34, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio:

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Articolo 3 - Contenuti dell'autorizzazione:

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.

Articolo 4 - Requisiti:

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.85, n. 443, iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.70, n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.89 e dell'art. 3 della Legge 04.01.90, n. 1.

Articolo 5 - Tipologia delle autorizzazioni:

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Articolo 6 - Attività svolte nel domicilio:

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Articolo 7 - Commissione Consultiva Comunale:

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.02.63, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.70, n. 1142, è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un Suo Delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie del CCNL;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.S.L. o da un Suo Delegato;
- d) dal Comandante dei Vigili Urbani da un Suo Delegato;
- e) da un Rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un Suo Delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Articolo 8 - Compiti della Commissione Consultiva Comunale:

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;

- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Articolo 9 - Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale:

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 15 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Articolo 10 - Ricorsi:

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 — Domanda di autorizzazione:

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza e stato di famiglia;
- b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.85, n. 443 deve essere indicato il socio od i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Articolo 12 - Rilascio dell'autorizzazione:

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge n. 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo 4i Messo Comunale.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) la sede provinciale dell'I.N.A.I.L.;
- d) l'Ufficio Tributi del Comune;
- e) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'U.S.S.L.;
- f) l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

Articolo 13 - Inizio attività:

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

Articolo 14 - Modifiche:

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il Responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.S.L..

Articolo 15 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa:

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purché alleggi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

Nei casi di subingresso previsti dai due commi precedenti, qualora al subingresso non si accompagnino il trasferimento in altri locali o, comunque, modifiche della attività preesistente, la relativa autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco senza necessità della acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 7 e senza la osservanza delle disposizioni dell'art. 20 relative alle distanze minime.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della Legge 08.08.85, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comproui di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge n. 1/90.

Articolo 16 - Trasferimento della sede:

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione Comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

Articolo 17 - Requisiti igienico-sanitari:

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività in altri locali gli stessi dovranno adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

In particolare occorre garantire l'accessibilità ai locali, un bagno usufruibile anche dal portatore di handicap, la possibilità di godere di tutti i servizi offerti dall'attività, compreso un idoneo spazio per l'attesa, anche da parte di portatore di handicap.

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

Articolo 18 - Orari:

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni Sindacali di Categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli feriali in zone turistiche.

Articolo 19 - Tariffe:

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAPO V - DISTANZE

Articolo 20 - Distanze tra esercizi:

L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della "distanza minima" degli esercizi preesistenti nella misura stabilita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenuto conto della densità della popolazione residente e fluttuante e del numero di addetti in esercizio nelle imprese.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

CAPO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 21 - Controlli:

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 22 - Sanzioni:

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.03.34, n. 383, e successive modificazioni, nonché ai sensi della Legge 24.11.81, n. 689.

Articolo 23 - Abusivismo:

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Articolo 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione:

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 - Integrazioni delle vecchie autorizzazioni:

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

Articolo 26 - Abrogazione norme precedenti:

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.